

.1

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE decisione n. 432 del 7.3.95

1.La IV^ Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 7.3.95 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 2.3.95 D.d.l."Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese" (atto cons.272/A)

- 2.Dopo ampia discussione, la IV^ Commissione decide di esprimere parere Favorevole a maggioranza sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
- 3.La IV^ Commissione, altresi, esprime le seguenti raccomandazioni:

/////

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA AL VOTO 4.La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: POTI'-COPERTINO

CONTRARI: ////

DI ASTENSIONE: COLANGELO-MACRI'.

Assenti al momento del voto: COLUCCI-BELLOMO-SAVINO
5.La IV^ Commissione ha designato quale relatore il
Commissario: POTI'

IL PRESIDENTE (Mario De Cristofaro)



Z

DISEGNO DI LEGGE:

" CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE"

RELATORE: VITTORIO POTI'



DISEGNO DI LEGGE:

" CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE"

RELATORE: VITTORIO POTI'





Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, poichè non esercitano funzioni istituzionali conferite dai consortisti o in qualsiasi modo derivate o derivabili da essi, sono enti istituzionali e non a base associativa.

Essi realizzano funzioni e compiti che, almeno fino al 1 gennaio 1978, erano propri dello Stato. Con il D.P.R. 24.7.77, n. 616 (artt. nn. 65 e 137) le funzioni, già esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della 1. 2.5.76, n. 183, spettano alla Regione. Gli enti in parola erano enti istituzionali dipendenti e strumentali dello Stato sino al 31.12.77 e della Regione successivamente sino a tutt'oggi.

Essi realizzano un modello di organizzazione statuale o regionale mezzo di enti autonomi partecipati da altri enti locali territoriali, anzichè con uffici propri gerarchicamente inseriti Tale configuranello Stato e, successivamente, nella Regione. subito una modifica di grande rilevanza giuridica, istituzionale ed economica con l'art. 36, commi 4 e 5, della l. 317/91 e con l'art. 2, comma 12, della 1. 237/93. La legislazione più recente richiamata ha riformato tali enti trasformandoli da enti pubblici erogatori ad enti pubblici economici, 2093 c.c. applica di regola la normativa civilistica ex art. materia di società per azioni.

Confermata la natura pubblica, ne viene innovata la disciplina dell'attività riconducibile a quella più propriamente esercitabile come impresa, ne vengono ridefiniti lo scopo e l'oggetto consortile, i soggetti che possono aderire al consorzio e modificati consequentemente i controlli sull'attività esercitata nella forma di impresa.

Il consorzio rimane ente pubblico strumentale della Regione, continuando esso a far parte dell'organizzazione dell'Ente Regione, non più solo nella forma di ente pubblico, ma nella veste riformata di ente-impresa e latamente di impresa-organo.

L'art. 2, comma 12, della 1. 237/93 ha specificato che il rinvio alla normativa civilistica, già prescritto in via generica dall'art. 2093 c.c., per gli enti pubblici economici nel caso di specie che qui interessa, è operato con riferimento, in generale, alla normativa propria della società per azioni.

L'aggettivo "generale" del testo legislativo ha funzione avverbiale nel senso di "generalmente", "di regola", poichè non è dato di rinvenire nè in dottrina nè in giurisprudenza una "normativa generale" in materia di società per azioni.

Il rinvio normativo è alla disciplina codicistica della s.p.a. e non esclude contaminazioni con le società consortili p.a. e cor le società consortili miste p.a..

La riforma del 1991 e del 1993 non ha, come è evidente, nè prescritto nè previsto la privatizzazione dei consorzi. Nè ha trasformato gli stessi in s.p.a. . La riforma, riconfermando la natura pubblica dei consorzi (vedasi anche i commi 11, 11 bis e 11 ter dello stesso art. 2 della l. 237/93), non solo non ha

Consiglio Regionale della Puglia 4º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

privatizzato i consorzi, ma non li ha neppure trasformati in s.p.a. pubbliche o a partecipazione pubblica (artt. 2458, 2459 e 2460 del c.c.). La riforma ha prescritto semplicemente l'applicazione, in via generale, della normativa civilistica delle s.p.a. ai Consorzi, limitatamente alle imprese da essi esercitate (art.2093, co.2, c.c.) e fatte salve le diverse disposizioni di legge(co.3 dello stesso articolo).

La opportunità di una legge regionale in materia riviene dal fatto che la legislazione di riforma non ha investito spunti particolari della disciplina preesistente ma muta direzione, funzione e modalità operative dei Consorzi.

La fine dell'intervento straodinario pubblico nel Mezzogiorno (che aveva originato in Puglia i Consorzi A S I) e la crisi gravissima, ed allo stato, irreversibile della finanza pubblica sono l'antefatto contestuale della riforma del 1991 e del 1993. In concomitanza con la riforma è in atto la riconsiderazione complessiva della presenza pubblica in economia: riforma del sistema delle partecipazioni statali, privatizzazione delle imprese pubbliche e trasformazione di branche dell'Amministrazione pubblica in Enti Pubblici Economici.

Salvare gli interssi pubblici affidati all'esistenza e all'attività dei vecchi Consorzi ASI e nello stesso tempo sganciarli
dalla finanza pubblica, in modo che questa non ne subisca gli
effetti eventualmente negativi, che esse non potrebbero più sopportare, da una parte; dall'altra liberare l'azione degli Enti
riformati da lacci che la infrenavano ed impacciavano.

Questi gli obiettivi di una legge regionale di rivisitazione e riforma della preesistente normativa regionale sui Consorzi.

Lo schema del d.d.l. si compone di n. 9 articoli e di una bozza di statuto per n. 25 articoli.

- Gli articoli 1 e 2 definiscono rispettivamente i soggetti ai quali è riconosciuta la facoltà di promuovere la costituzione dei Consorzi e la natura giuridica di tali Enti.
- L'art. 3 tratta degli organi del Consorzio e traccia anche una disciplina per la fase della transazione dal vecchio al nuovo.
- L'art. 4 descrive i compiti e le attività dei Consorzi in vista del fine istituzionale perseguito.
- L'art. 5 è rivolto a disciplinare gli aspetti finanziari della vita del Consorzio quali il patrimonio, i proventi, i criteri da adottare nello svolgimento delle attività e dei servizi, il bilancio, il piano economico e finanziario.
- L'art. 6 p. 1 prevede la istituzione di una Consulta regionale per lo sviluppo industriale con compiti di proposizione e di consultazione. Il p. 2 è dedicato alla vigilanza regionale ed al controllo sui Consorzi che si riduce ai soli Statuti e Fiani annuali economici e finanziari dal momento che i singoli atti gestionali sono sottoposti al controllo di tipo privatistico secondo le regole delle s.p.a.. Viene prevista, per altro, la trasmissione delle deliberazioni all'Assessore I.C.A. unicamente perchè qusti possa essere sempre a conoscenza delle attività in corso da parte dei Consorzi.
- Gli articoli 7, 8, e 9 trattano dei piani regolatori. Viene prevista una delega delle funzioni del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale rispettivamente al Consiglio ed alla Giunta delle Province competenti per territorio.

La IV^ Commissione Consiliare, nella seduta del 7 marzo 1995 ha espresso pare re favorevole.

(Vittorio Poti)



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

"Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese"

ART. 1

- 1. La Regione, in attuazione dell'art. 65 del D.P.R. 24.7.77, n. 616, e dell'art. 36 della l. 317 del 5.10.91, disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale della Regione Puglia.
- 2. Alla Regione, agli enti pubblici interessati, alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricolatura, alle Associazioni locali degli imprenditori, agli enti economici pubblici e privati operanti in zona è riconosciuta la facoltà di promuovere la costituzione di nuovi consorzi e di partecipare ad essi, anche mediante società finanziarie.
- 3. Nell'ambito di aree di propria competenza, i consorzi possono promuovere la costituzione ovvero partecipare a società consortili che abbiano le caratteristiche e le finalità dall'art. 36 della 1. 317/91.

ART. 2

I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici.

I consorzi sono tenuti ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della presente legge entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

A tale scopo la G.R. predispone entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno schema di statuto-tipo. Gli statuti sono approvati dal Consiglio regionale, promulgati con decreto del Presidente della G.R. da pubblicare sul B.U.R.P. .

ART. 3

- 1. Sono organi del Consorzio:
 - Il Consiglio Generale
 - Il Comitato direttivo
 - Il presidente
 - Il collegio dei revisori dei conti

La composizione e le competenze degli stessi sono fissati nei rispettivi statuti osservando, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:

- a. Il Consiglio Generale è composto da un numero di membri definito in relazione agli Enti partecipanti; ogni Ente partecipante ha diritto ad una rappresentanza nel consiglio generale con un numero di membri proporzionale ai conferimenti, commisurati in quote, di ciascuno di essi al capitale sociale. Il Consiglio Generale delibera l'ammissione di nuovi partecipanti.
 - Le quote conferite sono equiparate alle azioni nominative di cui all'art. 2355 del C.C. .
 - Per i consortisti originari, tali già anteriormente alla riforma disciplinata dalle leggi n. 317/91 e n. 237/93 e dalla presente legge, la loro partecipazione al consorzio comprende anche il conferimento rivalutato da essi effettuato all'atto dell'adesione originaria al consorzio.
- b. Il presidente è nominato dal consiglio generale;
- c. Il comitato direttivo, presieduto dal presidente, è composto da 5 a 11 membri eletti nell'ambito del consiglio generale ed ha un membro di diritto espresso dalla Regione;
- d. Il collegio dei revisori dei conti è composto di 3 membri effettivi e di 3 supplenti. Uno dei 3 membri effettivi è designato dalla Regione e presiede il collegio. Al collegio dei revisori dei conti sono attribuite le funzioni di controllo e le responsabilità previste per il collegio sindacale delle S.p.A..
- Al Presidente, ai componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un'indennità di carica annualmente decisa dal Consiglio Generale.





3. Una volta approvato il nuovo statuto tutti gli organi attualmente in vigore decadono, tranne i Consigli Generali, i quali
entro 60 giorni sono obbligati a nominare i nuovi organi. In
questo periodo transitorio gli attuali commissari diventano
commissari ad acta e, ove fossero presenti, i Presidenti
diventano commissari ad acta.

ART. 4

1. Nel quadro delle previsioni di settore della programmazione socio-economica della Regione, i Consorzi promuovono, nell'ambito degli Agglomerati industriali, delle Aree, delle Zone e dei Nuclei di Sviluppo Industriali attrezzati da essi stessi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo progettano, realizzano e gestiscono, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. I della presente legge, opere di urbanizzazione ed infrastrutture per gli insediamenti produttivi, rustici industriali, centri commerciali collegati alla produzione industriale ed artigianale realizzata nell'area, servizi reali alle imprese. Possono inoltre realizzare e gestire impianti di depurazione di scarichi industriali e/o civili e per il trattamento di rifiuti secondo la legge 915/82, legge 319/76 e L.R. 24/83 art. 41.





ART. 5

- 1. Il patrimonio dei Consorzi è costituito dalle opere dagli stessi realizzate e da realizzare, dai beni mobili ed immobili di proprietà, nonchè dai conferimenti iniziali e successivi dei partecipanti, di eventuali contributi in conto capitale della Regione, dello Stato, della UE e di ogni altro Ente e dagli utili derivanti dalla gestione economica del Consorzio. Il patrimonio è diminuito delle eventuali perdite
- 2. E' patrimonio indisponibile tutto quello afferente a opere infrastrutturali realizzate con il contributo comunitario e/o statale e/o regionale, a urbanizzazioni primarie e secondarie di Aree, Nuclei e Agglomerati, nonchè a tutte le infrastrutture di collegamento delle stesse al territorio. Gli Enti consorziati partecipano alla sola attività gestionale e dei servizi a ogni livello. I contributi a qualunque titolo versati dai consorziati e quelli già effettuati ai sensi del 1º comma del presente articolo sono definitivamente acquisiti al patrimonio consortile. I consorziati, in caso di recesso o esclusione, non hanno alcun diritto nè sul patrimonio nè sui contributi versati.
- 3. I proventi del Consorzio sono costituiti:
 - a) dalle rendite patrimoniali;
 - b) dal realizzo del patrimonio indisponibile e dai canoni di locazione di aree e rustici industriali;
 - c) dai proventi derivanti dalla gestione delle opere infrastrutturali, dei vari servizi e di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio;
 - d) dai contributi da Enti territoriali e dai fondi derivanti dai mutui e da altre operazioni finanziarie;
 - e) dalle quote annuali versate dai consorziati;
 - f) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile.
- 4. Nell'esercizio della loro attività, i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività, ivi compresi quelli del personale, di programmazione, di acquisizione delle aree ed i proventi di cui al comma precedente.



- 5. Quando la gestione dei servizi è assunta direttamente dal Consorzio, esso, per assicurare l'obiettivo di cui al comma precedente, cura la separazione amministrativa e contabile dei vari servizi e determina le tariffe di esercizio dei servizi in modo da assicurarne l'economicità. I relativi corrispettivi sono riscossi dai Consorzi secondo disciplina, in quanto applicabile, disposta dal T.U. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modifiche ed integrazioni.
- 6. Il bilancio dei Consorzi, deve essere redatto secondo le norme del C.C. che disciplinano il bilancio di esercizio delle società per azioni. Il bilancio deve prevedere una situazione patrimoniale ed un conto economico tal che i beni così come previsti dall'art. 5 della presente legge venganno appostati alle voci e le quote annuali stabilite per ciascun socio ve nganno appostate tra i ricavi.
- 7. I Consorzi devono predisporre ed approntare entro il 31 otto-bre di ciascun esercizio il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività, relativi all'esercizio successivo, e farlo pervenire entro 15 giorni dalla sua approvazione alla Regione per il controllo. Decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione, senza che questa l'abbia respinto, il piano si intende approvato.
- 8. Il bilancio dei Consorzi deve essere certificato da un'apposita società di revisione regolarmente autorizzata. Per consentire ai Consorzi la relativa organizzazione è previsto che il primo bilancio che verrà certificato sia il bilancio di esercizio relativo al 1997.





ART. 6

- 1. E' istituita la consulta regionale dei Consorzi di sviluppo industriale della Puglia con sede presso l'Assessorato regionale all'Industria. La Consulta è composta dall'Assessore regionale all'Industria, che la presiede e dai Presidenti dei Consorzi i'ndustriali e dai rispettivi direttori. Tale consulta si riunisce almeno una volta nell'anno, nell'ultimo trimestre. per proporre alla Regione indirizzi aggiornati territoriale o di sviluppo. La consulta è convocata dal presidente tutte le volte che devono essere esaminati problemi di interesse comune a uno o più consorzi o ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 2 consorzi. La consulta esprime parere obbligatorio, non vincolante, per l'approvazione del piano tematico territoriale in materia di insediamenti produttivi, per il piano regionale di sviluppo, per gli indirizzi programmatici di politica industriale e per i distretti industriali; esprime parere facoltativo negli altri casi.
- 2. Nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, la Regione esercita la vigilanza sull'attività dei consorzi mediante il controllo e l'approvazione, ai sensi della presente legge, dei rispettivi statuti e del piano annuale economico e finanziario.
- 3. Sono esclusi dal controllo regionale i singoli atti gestionali dei consorzi. Di tutte le deliberazioni, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, per opportuna conoscenza, è trasmesso, mensilmente, copia all'Assessore regionale all' I.C.A..





11

ART. 7

1. Per l'attuazione delle loro finalità, i consorzi provvedono alla formazione o all'eventuale aggiornamento del piano regolatore entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I piani regolatori delle aree e di nuclei di sviluppo industriale sono redatti, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al 2. comma dell'art. 5 della 1. 17.8.1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni.

A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'art. unico della l. 3.11.1952, n. 1902, e successiva modificazioni. Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'art. 34 della l. 17.8.1942, n. 1150.

I piani regolatori della aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con provvedimento dei competenti organi regionali.

I piani approvati producono gli effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla 1. 17.8.1942, n. 1150.

Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante la pubblicazione di un estratto nella G.U. e nel B.U.R.P. .

Agli effetti del primo e penultimo comma dell'art. 4, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del provvedimento di applicazione.

I pianio la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio dalla data della presente legge hanno efficacia fino ad un triennio successivo dalla predetta data; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio o comunque per un periodo non inferiore al triennio successivo alla stessa data.

2. Per tutti i piani della Aree e dei Nuclei di Sviluppo industriale, il termine di cui all'art. 1, lett. d) del D.L. 20.11.1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla l. 21.1.1988, n. 12, è prorogato, anche ai fini della retrocessione di beni espropriati, sino all'entrata in vigore del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.



- 3. Nel caso di inosservanza del termine di cui al comma 1., la Regione nomina un Commissario, che deve provvedere in via sostitutiva entro 180 giorni.
- 4. I piani approvati ai sensi del comma 1. possono essere modificati con la medesima procedura e possono recare direttive per la formazione dei piani urbanistici comunali ed intercomunali ai fini del coordinamento delle disposizioni relative alle attività di cui all'art. 1, comma 2.
- 5. I piani approvati ai sensi del comma 1 possono disciplinare, altresì, gli insediamenti a diversa destinazione eventualmente ricadenti all'interno degli agglomerati industriali.
- 6. I piani di cui al comma 1 devono conformarsi alle indicazioni del piano provinciale territoriale di coordinamento e devono essere recepiti dai piani regolatori delle città metropolitane e dai piani regolatori comunali.
- 7. Le funzioni del Consiglio e della G.R. in ordine ai piani di cui al comma 1. sono delegate, alla scadenza del primo anno di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente al Consiglio ed alla Giunta delle Provincie competenti per territorio.



13

ART. 8

Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 4 e 7 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni delle legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun beme. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

L'indennità di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e in caso di contestazione deve essere depositata, nel termine di tranta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

L'espropriente, per il periodo della indennità, è tenuto a corrispondere gli ineteressi legali sulle somme dovute.

L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 e dall'art. 7 nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio pùo promuovere, con le norme previste dal presente art., la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.

ART. 9

Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla prosecuzione del regime contabile e patrimoniale adottato dai Consorzi fino al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Commissione

Consiliare il _2